

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-94 del 10/01/2018
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE UNIFICATA DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI IN COMUNE DI CESENA LOCALITA' SAN CARLO E CAMBIO TITOLARITA' CONCESSIONARIO: BONOLI GIANFRANCO USO: IRRIGAZIONE - AGRICOLA PRATICA FCPPA3322
Proposta	n. PDET-AMB-2018-101 del 09/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno dieci GENNAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena**

---

**OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE UNIFICATA DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI IN COMUNE DI CESENA LOCALITA' SAN CARLO E CAMBIO TITOLARITA'  
CONCESSIONARIO: BONOLI GIANFRANCO  
USO: IRRIGAZIONE - AGRICOLA  
PRATICA FCPA3322**

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a esequito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

**VISTE in particolare le disposizioni in materia:**

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle

- diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
  - il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
  - la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
  - la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
  - la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l’art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
  - la deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
  - la deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
  - la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
  - la deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” - Art. 1.3;
  - la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 Luglio 2015 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”. Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”
  - la deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n. 1792, “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;
  - il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
  - la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
  - le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012” e n. 2067/2015 “Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021”;
  - la deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì Cesena prot. n. 68886/146 del 14/9/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

#### **RICHIAMATE:**

- la (DAP 0241) Determina n. 6479 del 03/07/2001 della Regione Emilia-Romagna con cui è stato adottato il provvedimento di Autorizzazione Provvisoria per il prelievo di acqua pubblica superficiale dal torrente Savio (**FCPPA3322**) a favore del Sig. Maraldi Aldo C.F. MRLLDA36509C573C della ditta individuale P.IVA 02555350400, ad uso irrigazione agricola. Il prelievo avviene mediante opere di presa mobile con pompa a scoppio della

portata massima di 2 l/s per un volume annuo massimo di prelievo di 1670 mc. Il punto di prelievo è ubicato in Comune di Cesena, località San Carlo distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 12 Mapp. 142 di proprietà di Maraldi Aldo. La durata della concessione provvisoria FCPPA3322 ha validità fino alla redazione dell'atto di concessione;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli della Regione Emilia-Romagna n. 17766 del 24/11/2005 con cui è stato adottato il provvedimento di Concessione Preferenziale (**F CPPA0752**) per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (risorsa FCA3099) a favore del Sig. Maraldi Aldo C.F. MRLLDA36509C573C della ditta individuale P.IVA 02555350400, ad uso irrigazione agricola. L'opera di prelievo è un pozzo della profondità di 14 metri equipaggiato da elettropompa sommersa della potenza di 1,00 Kw e portata di esercizio di 1,00 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 150 mc. Il punto di prelievo è ubicato in Comune di Cesena, località San Carlo distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 12 Mapp. 279 (ex 10) di proprietà di Maraldi Aldo;

#### VISTE:

- la domanda presentata alla Regione Emilia Romagna in data 05/03/2007 e registrata al protocollo PG/2007/65449 del 07/03/2007 con la quale il Sig. Maraldi Aldo C.F. MRLLDA36509C573C residente in via Giarze n. 491 a Cesena (FC) ha chiesto **l'unificazione in un unico procedimento** della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea (**pratica F CPPA0752**) con la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale (**pratica F CPPA3322**) per uso irrigazione agricola con un prelievo complessivo massimo di mc 1820 in Comune di Cesena (FC), località San Carlo;
- la domanda di **cambio di titolarità** presentata in data 29/03/2017 con Protocollo PG/2017/4768 dal Sig. BONOLI GIANFRANCO (C.F. BNLGFR66P13C573K) titolare della ditta individuale P.IVA 01960980405 avente sede a Cesena, Località San Carlo, in via San Carlo n. 1803, quale affittuario del terreno di proprietà del Sig. Maraldi Aldo, come si evince dalla documentazione conservata agli atti;

#### DATO ATTO che:

- il prelievo di acqua pubblica superficiale dal torrente Savio per uso irrigazione agricola, avviene tramite pompa mobile a scoppio con portata massima e media di 2 l/s per complessivi 1.670 mc/annui, in Comune di Cesena (FC) località San Carlo su terreno censito nel NCT di tale Comune al Foglio 12 Mapp. 142;
- il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene mediante un pozzo con profondità di m 14 dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari a 1,0 Kw e portata massima di 1,0 l/s, per complessivi 150 mc/annui, in Comune di Cesena (FC) località San Carlo su terreno censito nel NCT di tale Comune al Foglio 12 Mapp. 279;
- la quantità di acqua da derivare richiesta è pari a 1820 mc/anno;

#### VISTI:

- **il parere del Distretto Idrografico del Fiume Po** Prot. n. 3383 del 05/06/2017, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2017/8679 del 07/06/2017, **dal quale si rileva che:**
  - **il prelievo di acque sotterranee è ammissibile;**
  - **il prelievo di acque superficiali è ammissibile subordinatamente al rilascio di un Deflusso minimo Vitale pari a 0,590 mc/secondo per i mesi da maggio a settembre e pari a 0,850 mc/secondo per i mesi da ottobre ad aprile, determinato dalla DGR 2067/2015 quale**

*valore medio per la sezione "Savio a valle di S. Carlo".*

- **il parere tecnico favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna** Prot. n. 17030/CE/4247 del 19/05/2017 acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2017/7804 del 22/05/2017, **al rilascio della concessione** poiché allo stato attuale è stata accertata l'impossibilità di soddisfare la domanda di risorsa idrica attraverso strutture consortili già operanti nel territorio;

**ACCERTATA** inoltre sulla base dei contenuti della DGR n.1415/2016 la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica del prelievo ad uso irrigazione con manichetta e microget per una quantità massima annua di mc 1.850 da derivarsi per un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa ha 0,50 impiantato a fragole;

**DATO ATTO** che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- ai sensi dell'art.5 del R.R. 41/2001 è assentibile l'unificazione dei due procedimenti in uno unico;

**PRESO ATTO** che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 166,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria di unificazione delle pratiche in data 12/02/2007 con bollettino postale VCY0386;
- l'importo pari ad € 90,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria di cambio titolarità della concessione di acqua pubblica superficiale e sotterranea in data 27/02/2017 con bollettino postale VCYL0134;
- i canoni sono stati pagati fino all'anno 2017 come pratica unificata;
- l'importo di € 250,00 quale minimo stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015;

**RITENUTO** che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione possa essere assentito ai sensi degli artt. 27 e 28 e 36 del RR 41/2001;

**SU PROPOSTA** del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpa di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/9;

## **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di unificare i due procedimenti delle pratiche FCPPA3322 e FCPPA0752, con mantenimento della denominazione della sola pratica **FCPPA3322**, che include quindi il prelievo di acqua pubblica superficiale e quello sotterranea (risorsa FCA3099);
2. di archiviare il procedimento FCPPA0752;
3. di rilasciare a **BONOLI GIANFRANCO (C.F. BNLGFR66P13C573K)** – titolare di impresa individuale - P.IVA 01960980405 con sede in via San Carlo n. 1803 a Cesena (FC), la concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal fiume Savio tramite pompa mobile con portata massima e media di 2 l/s per complessivi 1670 mc/annui, in Comune di Cesena (FC) località San Carlo su terreno censito nel NCT di tale Comune al foglio 12 mappale 142, e il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo profondo m 14 dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari a 1,0 Kw e portata massima di 1,0 l/s, per complessivi 150 mc/annui, in Comune di Cesena (FC) località San Carlo su terreno censito nel NCT di tale Comune al foglio 12 mappale 279, ad uso irrigazione agricola fatti salvi i diritti dei terzi. Pratica **FCPPA3322**;
4. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari un volume complessivo annuo di mc 1.850 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;
5. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2020**;
6. di fissare in **€ 250,00 l'importo del deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, e che **l'attestazione del pagamento deve essere consegnata prima del ritiro del provvedimento di concessione**. Il deposito di € 250,00 verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di fissare, il canone annuale in € 12,00 sulla base della normativa citata in premessa;
8. di fissare in **€ 36,00 l'importo dei canoni ancora dovuti per gli anni 2018, 2019 e 2020**, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione. **L'attestazione del pagamento deve essere consegnata prima del ritiro del provvedimento di concessione**;
9. di stabilire che il presente provvedimento avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario;
10. che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Agenzia Arpae
11. notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [bonoligianfranco@pecagorastf.it](mailto:bonoligianfranco@pecagorastf.it) che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

#### **DI STABILIRE CHE:**

12. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
  - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
  - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
13. il presente atto, emesso da Arpae (C.F. 04290860370), qualora l'importo dell'imposta di registro dovuta sia superiore ad € 200,00 è soggetto a registrazione fiscale ai sensi del

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione del presente atto;

14. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
15. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs 02/07/2010 n. 104 art. n. 104 art. 133 c. 1) b.

***Il Dirigente Responsabile***  
**della Struttura Autorizzazioni e Concessioni**  
**di Forlì-Cesena**  
***(Arch. Roberto Cimatti)\****

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale e sotterranea per uso irrigazione agricola, richiesta da BONOLI GIANFRANCO (C.F. BNLGFR66P13C573K) titolare della ditta individuale P.IVA 01960980405 (Pratica FCPPA332)

### ART. 1

#### DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE E MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO

1. Trattasi dei seguenti 2 prelievi:
  - un prelievo di acqua pubblica superficiale dal fiume Savio tramite pompa mobile con portata massima e media di 2 l/s per complessivi 1670 mc/annui, in Comune di Cesena (FC) località San Carlo su terreno censito nel NCT di tale Comune al foglio 12 mappale 142 e con coordinate geografiche UTMER: X= 756.226 Y= 885.742 rilevate sulla base della cartografia conservata nel fascicolo;
  - un prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo dal diametro di 1500 mm, profondità di m 14 dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari a 1,0 Kw e portata massima di 1,0 l/s, per complessivi 150 mc/annui, in Comune di Cesena (FC) località San Carlo su terreno censito nel NCT di tale Comune al foglio 12 mappale 279 e coordinate geografiche UTMER: X= 755.894 Y=885.784 rilevate sulla base della cartografia conservata nel fascicolo;
  - la quantità d'acqua totale richiesta è pari a massimo mc/annui 1.850;
2. Le risorse derivata sono utilizzate per irrigare circa ha 0,50 di terreno coltivato a fragole.
3. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

### ART. 2

#### OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Come precisato nel parere espresso dal Distretto Idrografico del Fiume Po Prot. n. 3383 del 05/06/2017 il prelievo di acque superficiali è ammissibile *“subordinatamente al rilascio di un Deflusso minimo Vitale pari a 0,590 mc/secondo per i mesi da maggio a settembre e pari a 0,850 mc/secondo per i mesi da ottobre ad aprile, determinato dalla DGR 2067/2015 quale valore medio per la sezione “Savio a valle di S. Carlo”.*”

2. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente.
5. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

### **ART. 3**

#### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

### **ART. 4**

#### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

## ART. 5

### DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2020**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Agenzia Arpae concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.

## ART. 6

### RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2020**.

## ART. 7

### RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario”*

## ART. 8

### OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è

tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.

2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**